


GIULIO UBERTIS

VERSO UN
"GIUSTO PROCESSO"
PENALE



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

Sommario: 1. La cessazione delle esigenze cautelari per l'imputato che confessa. - 2. Ricostruzione del fatto e "premio" all'imputato che confessa (o "sanzione" a quello che tace?). - 3. Il diritto al silenzio e l'indicazione dei complici.

1. La cessazione delle esigenze cautelari per l'imputato che confessa

Con riferimento a quanto sostenuto nella relazione orale del prof. Grevi riguardo alla diversa valutazione del silenzio e della confessione dell'inquisito, crediamo necessario distinguere gli ambiti di discorso.

Infatti, un conto è parlare della efficacia della confessione (o della collaborazione dell'imputato nell'individuare gli eventuali concorrenti nel reato) per il giudizio sulla sussistenza o no delle esigenze cautelari ed un altro trattarne in relazione alla tematica dei "fini del processo".

In merito al primo profilo, per esempio, si può essere d'accordo nel ritenere ragionevole che l'informazione data dall'inquisito sul luogo dove si trovano le armi usate per una rapina e la relativa refurtiva influisca sul giudizio di cessata sussistenza dell'esigenza cautelare costituita dalla situazione «di concreto pericolo per l'acquisizione ... della prova» (art. 274 comma 1 lett. a c.p.p.). Così come, mantenendo l'analisi al livello del diritto positivo vigente, può condividersi l'opinione secondo cui il riconoscimento delle proprie colpe da parte dell'inquisito (ed a maggior ragione il coinvolgimento di altre persone che hanno collaborato alla commissione del reato associativo) implicherebbe normalmente il venir meno dell'esigenza cautelare individuata dall'art. 274 comma 1 lett. c c.p.p. nel «concreto pericolo che [l'imputato] commetta ... delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede»: data infatti per ammessa (ma non concessa) una valutazione positiva della compatibilità di questa norma con l'art. 27 comma 2

Cost., appare sensato affermare che dalla confessione dell'accusato (e dall'indicazione dei complici) derivi quanto meno la rescissione dei suoi legami con quell'ambiente che aveva consentito o favorito la perpetrazione del reato per cui si procede.

Nelle ipotesi considerate è inevitabile riscontrare (come conseguenza di un particolare svolgimento delle indagini istruttorie e non come scelta legislativa "premiata") un differente trattamento per l'imputato che confessa rispetto a quello che tace. Quello che non si condiziona, tuttavia, è la teorizzata applicabilità di analoghi criteri nella valutazione del silenzio dell'inquisito a proposito non della problematica cautelare, ma di quella concernente i "fini del processo", cioè un piano di discorso radicalmente diverso.

2. Ricostruzione del fatto e "premio" all'imputato che confessa (o "sanzione" a quello che tace?)

Se è vero che attraverso il processo si cerca di ottenere una ricostruzione fattuale il più possibile approssimata alla "realtà", è altrettanto vero che per la ricerca della "verità giudiziale" su cui fondare la decisione sono previste dall'ordinamento determinate regole, strettamente connesse al rispetto di una precisa dialettica tra le parti.

Come giuristi, non è pertanto corretto dire che si apprezza o non si apprezza la circostanza che l'imputato confermi il proprio contributo alla commissione del fatto che gli viene attribuito. Giudicare positivamente il fatto che l'inquisito "parli" in senso confessorio significa, almeno implicitamente, presupporre che l'imputato sia colpevole e negare efficacia al metodo della "controverbia": significa quindi non soltanto contraddire la presunzione d'innocenza, ma anche corrompere il valore dialettico del processo.

Dal punto di vista del processualpenalista e forse paradossalmente, potrebbe addirittura asserirsi che la confessione dell'imputato vada valutata (addirittura in senso "negativo") come un evento eccezionale che contrasta con la struttura del processo, perché riduce l'efficienza di quel meccanismo dialettico che è stato istituito appunto sul fondamento della considerazione secondo cui unitamente dal confronto delle opinioni scaturisce la più attendibile verifica di enunciati fattuali. Tanto che si nega la possibilità di giun-

gere ad una decisione in base alla sola confessione (che potrebbe magari essere opera di un mitomane o finalizzata a nascondere responsabilità di altro tipo o altrui), richiedendo che essa sia comunque sottoposta al vaglio del contraddittorio e suffragata da ulteriori riscontri.

Viene al nocciolo dunque la questione relativa alla concezione di "processo", cioè a quale "processo" ci si intende ispirare.

Né, a questo proposito, occorre partecipare alla diatriba tra fautori del sistema accusatorio e patrocinatori di quello inquisitorio. Trattasi, d'altronde, di una polemica sostanzialmente sterile finché non siano chiariti i contenuti ai quali ci si riferisce per identificare gli elementi discretivi di modelli inesistenti nella loro assoluta e soggetti a varie classificazioni, anche a seconda della prospettiva (storica, dogmatica o comparatistica) da cui ci si pone.

Per essere invece più pragmaticamente efficaci, va sottolineata l'esigenza di garantire l'osservanza dei valori del "giusto processo" così come sanciti dalla Costituzione e dagli atti internazionali sui diritti umani ratificati e resi esecutivi in Italia, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

In quest'ottica, giova allora rilevare che, nella proposta esplicita di un vantaggio per chi confessa in quanto contribuirebbe ad un più facile raggiungimento dei "fini del processo", si annida un presupposto di colpevolezza dell'imputato ed il desiderio inespresso di una sanzione per chi sceglie il silenzio: quindi la negazione, seppur implicita, di quell'aspetto del diritto di difesa costituito dal *nemo tenetur se detegere*.

Ed in proposito non necessita un approfondimento (da svolgere eventualmente in altra sede) la questione logico-formale inerente alla correttezza della tesi secondo cui, essendo supposta come regola giuridica quella inerente al trattamento da riservare a chi tace, non potrebbe derivarsi dal "premio" a chi "parla" previsto da una disposizione speciale l'esistenza di un "castigo" per chi esercita il proprio diritto al silenzio. Invero, le due norme opererebbero in maniera tra loro alternativa nei confronti dell'accusato (presunto) colpevole: allora, dal punto di vista di un'analisi basata sul funzionamento concreto dell'ordinamento (per cui importa non la formulazione linguistica dei precetti, ma la loro attuazione pratica), non pare che possa reputarsi erronea l'inversa ricostruzione del sistema effettuata da chi prendesse come parametro della sua disamina la regola

decisoria applicata nei processi dove si ottiene la confessione degli inquisiti, per desumerne l'esistenza di un trattamento deteriore nei confronti degli imputati in processi in cui i medesimi rimangono zitti.

A rigore, se si vuole essere coerenti, non può contestarsi che l'affermata "neutralità" del silenzio processuale dell'imputato verrebbe lesa qualora si consentisse una valutazione negativa di quest'ultimo comportamento per la determinazione della pena. Considerare legittima l'induzione dell'imputato a "parlare" significa che non si vuole più un processo improntato ai valori della dialettica, ma si ricerca, si ha in mente, magari implicitamente o nel fondo del proprio animo, un processo in cui c'è "qualcuno" che ha la verità, per così dire, in tasca.

Né, a scanso di equivoci, tali affermazioni sono direttamente utilizzabili come critica ai cosiddetti "riti negoziali". In questi, infatti, non viene richiesta la confessione, ma il riconoscimento ad opera dell'imputato che quanto risultante «allo stato degli atti» (art. 440 comma 1 c.p.p.) ovvero «sulla base degli atti» (art. 444 comma 2 c.p.p.) corrisponde a ciò che sarebbe conseguibile attraverso il contraddittorio dibattimentale.

3. Il diritto al silenzio e l'indicazione dei complici

È stato anche detto nella relazione orale del prof. Grevi che il *nemo tenetur se detegere* è sacrosanto, ma che l'imputato, se confessa, dovrebbe perdere il diritto al silenzio nel non nominare i complici.

Va invece ribadito che il diritto al silenzio opera anche per la singola domanda. Da esso non è derivabile la necessità di un suo esercizio *in toto*, per cui o si tace completamente o, se si parla, occorrerebbe dire "tutto".

Il diritto al silenzio salvaguarda pure la libertà di scelta della strategia difensiva, in base alla quale si può ritenere utile confessare alcune cose su di sé, ma non parlare dei complici: magari per evitare di essere implicato in altri reati, diversi da quello per cui si procede.

Inoltre, anche ammesso che si rimanga nell'ambito dell'iniziale reg giudicanda con assoluta eliminazione del paventato rischio di un

suo allargamento (ma come prevedere il comportamento dei chiamati in correità?), resterebbe l'incompatibilità della previsione di un obbligo per l'imputato di indicare i complici tanto con la presunzione d'innocenza quanto con la struttura dialettica del processo.

In sintesi (e per non ripeterci), da un lato è sostenibile che l'imputato debba "parlare" pure in relazione ai complici solo qualora si presupponga la sua colpevolezza.

Dall'altro, la confessione potrebbe servire da discriminare per garantire o no il diritto al silenzio sulla responsabilità dei correi nel medesimo illecito penale (e quindi per ritenere che l'imputato che confessa diventerebbe "teste" rispetto ai terzi) unicamente a patto di equiparare la confessione ad una prova (legale?) per cui sarebbe superflua qualunque verifica di attendibilità. Infatti, soltanto presumendo che la confessione sia non *in* elemento (da valutare unitamente ad altri) per la ricostruzione fattuale, ma l'elemento aprioristicamente vero utilizzabile per la conoscenza giudiziale, si può negare in linea di principio che le dichiarazioni *contra se* dell'imputato rientrino esclusivamente in una sua (legittima) strategia difensiva e siano impiegabili alla stregua di qualunque altro dato istruttorio, affermando invece che esse originerebbero per lui l'obbligo di "proseguire" nel racconto di una ipostatizzata "Verità" di cui sarebbe il depositario.